

2

2012

Diritto delle Relazioni Industriali

Pubblicazione Trimestrale - Poste Italiane s.p.a. - Spedizione in abbonamento postale - D.L. 353/2003 (convertito in L. 27/02/2004 n° 46), articolo 1, comma 1, DCB (VARESE)



Rivista di
ADAPT - CENTRO STUDI
"MARCO BIAGI"

Diritto delle Relazioni Industriali

Rivista trimestrale già diretta da
MARCO BIAGI

In questo numero

RICERCHE

Il lavoro in tempo di crisi tra riforme legislative ed evoluzione della contrattazione collettiva

INTERVENTI

L'articolo 19 dello Statuto, oggi

RELAZIONI INDUSTRIALI E RISORSE UMANE

Il ruolo delle parti sociali nella fase ascendente del diritto dell'Unione europea

GIURISPRUDENZA ITALIANA

*Il datore di lavoro nei gruppi di imprese
Conversione del rapporto di lavoro a termine e onere della prova
Il licenziamento del lavoratore malato
Totalizzazione dei periodi assicurativi delle casse privatizzate*

LEGISLAZIONE, PRASSI AMMINISTRATIVE E CONTRATTAZIONE COLLETTIVA

*Contrattazione territoriale e apprendistato
Fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua
Congedi e permessi per i familiari dei portatori di handicap grave
Nuove regole pensionistiche nel pubblico impiego
Novità per i consulenti del lavoro in materia di praticantato
I tirocini formativi e di orientamento: profili assicurativi*

GIURISPRUDENZA E POLITICHE COMUNITARIE DEL LAVORO

La Corte di giustizia sulla frequenza o permanenza dell'esigenza sostitutiva nei contratti a termine

OSSERVATORIO INTERNAZIONALE E COMPARATO

*Giappone - La situazione del mercato del lavoro. Analisi 2011/2012
Dissimmetrie tra i tassi di disoccupazione convenzionali e alternativi
Rassegna sulla tutela dei lavoratori stranieri*

N. 2/XXII - 2012



GIUFFRÈ EDITORE

DIRITTO DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI

Rivista fondata da Luciano Spagnuolo Vigorita e già diretta da Marco Biagi

DIREZIONE

Tiziano Treu, Mariella Magnani, Michele Tiraboschi (*direttore responsabile*)

COMITATO SCIENTIFICO

Aris Accornero, Gian Guido Balandi, Francesco Basenghi, Mario Biagioli, Roberta Bortone, Umberto Carabelli, Bruno Caruso, Laura Castelvetti, Giuliano Cazzola, Gian Primo Cella, Carlo Dell'Aringa, Riccardo Del Punta, Raffaele De Luca Tamajo, Clara Enrico, Rosario Fiamma, Pietro Ichino, Arturo Maresca, Luigi Mariucci, Oronzo Mazzotta, Luigi Montuschi, Gaetano Natullo, Luca Nogler, Angelo Pandolfo, Roberto Pedersini, Marcello Pedrazzoli, Adalberto Perulli, Giampiero Proia, Mario Ricciardi, Mario Rusciano, Giuseppe Santoro Passarelli, Franco Scarpelli, Paolo Sestito, Pier Antonio Varesi, Luciano Spagnuolo Vigorita, Patrizia Tullini, Armando Tursi, Carlo Zoli, Lorenzo Zoppoli.

COMITATO EDITORIALE INTERNAZIONALE

Carmen Agut García (*Castellón*), Janice Bellace (*Pennsylvania*), Roger Blanpain (*Lovanio*), Giulio Grisolia (*Buenos Aires*), Csilla Kolonnay Lehoczky (*Budapest*), Antonio Ojeda Avilés (*Siviglia*), Shinya Ouchi (*Tokyo*), Miguel Rodriguez Pinero (*Madrid*), Juan Raso Delgue (*Montevideo*), Jacques Rojot (*Parigi*), Ulrich Runggaldier (*Vienna*), Malcolm Sargeant (*Londra*), Michal Sewerynski (*Lodz*), Yasuo Suwa (*Tokyo*), Fernando Valdes Dal Re (*Madrid*), Manfred Weiss (*Francoforte*).

REDAZIONE

Roberta Caragnano (*redattore capo*), Andrea Bollani (*coordinatore Osservatorio giurisprudenza italiana*), Luca Calcaterra, Guido Canavesi, Enrica Carminati, Maurizio Del Conte, Maria Teresa Crotti, Marco Ferraresi (*coordinatore Pavia*), Giuseppe Ludovico, Laura Magni (*coordinatore Modena*), Stefano Malandrini, Pietro Manzella (*revisore linguistico*), Marco Marzani, Emmanuele Massagli, Giuseppe Mautone, Marta Mondelli, Nicoletta Pagni, Flavia Pasquini, Pierluigi Rausei, Lisa Rustico, Raffaello Santagata, Lucia Silvagna, Silvia Spattini, Gaetano Zilio Grandi.

COMITATO DEI REVISORI

Aris Accornero, Francesco Basenghi, Mario Biagioli, Umberto Carabelli, Bruno Caruso, Carlo Dell'Aringa, Riccardo Del Punta, Clara Enrico, Pietro Ichino, Arturo Maresca, Oronzo Mazzotta, Luca Nogler, Angelo Pandolfo, Marcello Pedrazzoli, Giampiero Proia, Giuseppe Santoro Passarelli, Armando Tursi, Pier Antonio Varesi, Carlo Zoli, Lorenzo Zoppoli.

Adapt – Centro Studi Internazionali e Comparati Marco Biagi – Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Viale Berengario, 51 – 41100 Modena (Italy) – Tel. +39 059 2056742; Fax +39 059 2056043. Indirizzo e-mail: dri@unimore.it

Dipartimento di Studi Giuridici – Università degli Studi di Pavia
Corso Strada Nuova, 65 – 27100 Pavia (Italy) – Tel. +39 0382 984013; Fax +39 0382 27202.
Indirizzo e-mail: dri@univr.it

Diritto delle Relazioni Industriali si impegna a procedere alla selezione qualitativa dei materiali pubblicati sulla base di un metodo di valutazione formalizzata e anonima di cui è responsabile il Comitato dei revisori. Tale sistema di valutazione è coordinato dalla direzione che si avvale anche del Comitato scientifico e del Comitato editoriale internazionale.

Amministrazione: Casa editrice Dott. A. GIUFFRÈ EDITORE S.p.A.,
via Busto Arsizio, 40 - 20151 Milano - tel. 02/38.089.200 - fax 02/38089432
Internet: <http://www.giuffre.it> - e-mail: vendite@giuffre.it

Pubblicità:

Dott. A. GIUFFRÈ EDITORE S.p.A. - Servizio Pubblicità, via Busto Arsizio, 40 - 20151 Milano - tel. 02/38.089.335 - fax 02/38089426
e-mail: periodici@giuffre.it

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO PER IL 2012

Unione europea	€ 110,00
Paesi extra Unione europea	€ 165,00
Prezzo di un singolo numero	€ 28,00
(Extra U.E. € 42,00)	

Sconto 10% per i soci AISRI - soci ADAPT - abbonati Bollettino ADAPT - soci AIDP - soci GDP

RIVISTA ON-LINE ALL'INTERNO DI "BIBLIOTECA RIVISTE" DAL 1991

U.E.	abbonato € 36,00*	non abbonato € 110,00*
------	-------------------	------------------------

*IVA compresa

La rivista on-line riproduce, in pdf, i contenuti di ogni fascicolo dall'anno indicato fino all'ultimo numero in pubblicazione.

La sottoscrizione dell'abbonamento "abbonato" alla rivista cartacea garantisce un accesso al contenuto dal 1 gennaio 2012, o da qualunque data successiva di sottoscrizione, fino al 31 dicembre 2012.

La sottoscrizione dell'abbonamento "non abbonato" alla rivista cartacea garantisce un accesso di 365 giorni dalla data di sottoscrizione.

In seguito alla sottoscrizione sarà inviata all'abbonato una password di accesso.

Il sistema on-line Biblioteca Riviste permette la consultazione dei fascicoli attraverso ricerche:

- full text
- per estremi di pubblicazione (numero e anno fascicolo)
- per data

In caso di sottoscrizione contemporanea alle due riviste cartacee qui di seguito indicate **sconto 10% sulla quota di abbonamento:**

	Unione europea	Paesi extra Unione europea
<i>Diritto delle Relazioni Industriali</i>	€ 110,00	€ 165,00
<i>Rivista Italiana di Diritto del Lavoro</i>	€ 145,00	€ 217,00

L'abbonamento alla rivista cartacea decorre dal 1° gennaio di ogni anno e dà diritto a tutti i numeri relativi all'annata, compresi quelli già pubblicati.

Il pagamento può effettuarsi direttamente all'Editore:

- con versamento sul c.c.p. 721209, indicando chiaramente gli estremi dell'abbonamento;
- a ricevimento fattura (riservata ad enti e società);
- mediante carta di credito (VISA - MASTERCARD - EUROCARD - CARTA SI), precisando: numero, scadenza, data di nascita;
- oppure tramite gli Agenti Giuffrè a ciò autorizzati (cfr. pagine gialle).

Il rinnovo dell'abbonamento deve essere effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno.

I fascicoli non pervenuti all'abbonato devono essere reclamati al ricevimento del fascicolo successivo. Decorso tale termine si spediscono, se disponibili, contro rimessa dell'importo.

Le comunicazioni in merito a mutamenti di indirizzo vanno indirizzate all'Editore.

Per ogni effetto l'abbonato elegge domicilio presso la "Dott. A. Giuffrè Editore SpA" - Via Busto Arsizio, 40 - 20151 Milano.

I contributi pubblicati in questa rivista potranno essere riprodotti dall'Editore su altre, proprie pubblicazioni, in qualunque forma

Registrazione presso il Tribunale di Milano al n. 1 del 4 gennaio 1991

R.O.C. n. 6569 (già RNS n. 23 vol. 1 foglio 177 del 2/7/1982)

Direttore responsabile: MICHELE TIRABOSCHI



Rivista associata all'Unione della Stampa Periodica Italiana

Pubblicità inferiore al 45%

Tipografia «MORI & C. S.p.A.» - 21100 VARESE - Via F. GUICCIARDINI 66

SOMMARIO - n. 2/2012

Ricerche: Il lavoro in tempo di crisi tra riforme legislative ed evoluzione della contrattazione collettiva

RICHARD FREEMAN <i>Nuovi ruoli per i sindacati e per la contrattazione collettiva dopo l'implosione del capitalismo di Wall Street</i>	267
VERA GLASSNER, MAARTEN KEUNE, PAUL MARGINSON <i>La contrattazione collettiva in tempo di crisi</i>	296
THOMAS HAIPETER <i>Comitati aziendali come agenti contrattuali. Le deroghe e lo sviluppo della codeterminazione nell'industria chimica e metalmeccanica in Germania</i>	333
ANTONIO BAYLOS <i>Crisi del diritto del lavoro o diritto del lavoro in crisi: la riforma del lavoro spagnola del 2012</i>	353
MICHELE FAIOLI <i>Pre-occupazione e in-occupazione giovanile. Risposte del diritto "riflessivo" al mercato del lavoro</i>	376
LILLI CASANO <i>Giovani e lavoro: i "profili incompiuti" della riforma francese degli stage</i>	394
MICHELE TIRABOSCHI <i>La disoccupazione giovanile in tempo di crisi: un monito all'Europa (continentale) per rifondare il diritto del lavoro?</i>	414

Interventi

ARMANDO TURSI <i>L'articolo 19 dello Statuto, oggi</i>	439
--	-----

Relazioni industriali e Risorse umane

PAOLO TOMASSETTI, BARBARA WINKLER <i>Il ruolo delle parti sociali nella fase ascendente del diritto dell'Unione europea</i>	467
---	-----

Osservatorio di giurisprudenza italiana

SIMONE PIETRO EMILIANI <i>Il datore di lavoro nei gruppi di imprese, tra ipotesi di imputazione complementare, cumulativa e alternativa (nota a Cass. 29 novembre 2011, n. 25270)</i>	493
---	-----

MIRIAM CERASI <i>Divieto di conversione del rapporto di lavoro a termine e onere della prova del danno risarcibile ex articolo 36, decreto legislativo n. 165/2001</i> (nota a Cass. 13 gennaio 2012, n. 392)	505
MARCO NOVELLA <i>Il licenziamento del lavoratore malato</i> (nota a Cass. 7 aprile 2011, n. 7946 e Cass. 25 gennaio 2011, n. 1699).	514
LUISA TADINI <i>Il “contributivo” anche per la pensione “totalizzata” delle casse privatizzate</i> (nota a C. Cost. 20 gennaio 2012, n. 8).	527
Osservatorio di legislazione, prassi amministrative e contrattazione collettiva	
STEFANO MALANDRINI <i>L'apprendistato nella contrattazione territoriale</i>	537
MICHELE SQUEGLIA <i>Contribuzione dei fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua e ricorso all'articolo 6, comma 2, decreto legge n. 78/2010</i>	544
ROSA RUBINO <i>Chiarimenti in materia di congedi e permessi per i familiari dei portatori di handicap grave</i>	553
INCORONATA MARIKA DI BIASE <i>Il pensionamento coatto e le nuove regole in materia previdenziale nel pubblico impiego</i>	560
SILVIA DONÀ <i>Le novità per i consulenti del lavoro in materia di praticantato</i>	566
SILVANA TORIELLO <i>I tirocini formativi e di orientamento. Profili assicurativi</i>	575
Osservatorio di giurisprudenza e politiche comunitarie del lavoro	
ALESSANDRO CORVINO <i>Corte di giustizia: la frequenza o la permanenza dell'esigenza sostitutiva non è sintomo di abuso di contratti a termine</i> (nota a C. Giust. 26 gennaio 2012, C-586/10)	585
Osservatorio internazionale e comparato	
SERGIO CAPELLI <i>La situazione del mercato del lavoro in Giappone. Analisi 2011-2012: una visione generale</i>	595
AGNESE BARBERA <i>Le dissimmetrie tra i tassi di disoccupazione convenzionali e alternativi</i>	607
ANTONIO VALENTI <i>La tutela del lavoratore straniero nel contesto internazionale e nazionale</i>	615

INDICE ANALITICO

Apprendistato

- Decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 [537] (con nota di S. MALANDRINI).
- Accordo territoriale sull'apprendistato tra Confindustria Bergamo e Cgil, Cisl, Uil, 5 aprile 2012 [537] (con nota di S. MALANDRINI).

Giappone

- Japan Institute for Labour Policy and Training, *Labor Situation in Japan and Its Analysis, General Overview 2011/2012* [595] (con nota di S. CAPELLI).

Industria

- Lavoro subordinato - Gruppo societario - Società capogruppo - Rapporto di lavoro con società del gruppo - Ingerenza del capogruppo nel rapporto - Effetti del datore di lavoro [493] (Cass. 29 novembre 2011, n. 25270, con nota di S.P. EMILIANI).

Istruzione e formazione

- Parere del Consiglio di Stato 26 gennaio 2012, n. 386 [544] (con nota di M. SQUEGLIA).

Lavoratori disabili e affetti da gravi patologie

- Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dipartimento della funzione pubblica) 3 febbraio 2012, n. 1, *Modifiche alla disciplina in materia di permessi e congedi per l'assistenza alle persone con disabilità* [553] (con nota di R. RUBINO).

Lavoro a termine

- Direttiva 1999/70/CE - Clausola 5, punto 1, lett. a dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato - Ricorrenza o permanenza di necessità sostitutive temporanee - Ragioni obiettive - Sussistenza - Normativa nazionale che giustifica il ricorso a contratti a tempo determinato in caso di sostituzione temporanea - Valutazione in base alle circostanze del caso concreto [585] (nota a C. Giust. 26 gennaio 2012, *Bianca Küçük v. Land Nordrhein-Westfalen*, causa C-586/10, con nota di A. CORVINO).

Lavoro pubblico

- Lavoro pubblico privatizzato - Contratto a termine - Reiterazione di contratti di lavoro - Disciplina di cui all'art. 36 del d.lgs. n. 165/2001 - Natura - Specia-

le - Adeguatezza alla direttiva 1999/70/CE - Sussistenza - Fondamento [505] (Cass. 13 gennaio 2012, n. 392, con nota di M. CERASI).

Licenziamento individuale

- Lavoro subordinato - Diritto alla conservazione del posto - Infortuni e malattie - Comporto - Superamento - Licenziamento - Legittimità - Limiti - Infermità dipendente dalla nocività delle mansioni - Rilevanza - Onere probatorio relativo - Incidenza sul lavoratore [514] (Cass. 7 aprile 2011, n. 7946, con nota di M. NOVELLA).
- Malattia - Obbligo di preservare l'interesse datoriale alla prestazione lavorativa - Malattia conseguente a condotta volontaria del lavoratore - Assunzione di rischio elettivo particolarmente elevato - Correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto di lavoro - Giusta causa - Sussistenza [514] (Cass. 25 gennaio 2011, n. 1699, con nota di M. NOVELLA).

Previdenza

- Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dipartimento della funzione pubblica) 8 marzo 2012, n. 2, *Decreto Legge 201/2011, convertito in L. 214/2011, c.d. "decreto salva Italia" - art.24 - Limiti massimi per la permanenza in servizio nelle pubbliche amministrazioni* [560] (con nota di I.M. DI BIASE).
- Pensioni erogate dalla Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e dei periti commerciali (CNPR) - Ridefinizione della disciplina in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi - Determinazione della misura del trattamento pensionistico dovuto con le regole del sistema contributivo - Ritenuto eccesso di delega in relazione ai criteri di calcolo della quota di pensione gravante sulle gestioni interessate dalla totalizzazione - Esclusione - Non fondatezza della questione [526] (C. Cost. 20 gennaio 2012, n. 8, con nota di L. TADINI).

Professioni

- Decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27 [566] (con nota di S. DONÀ) - Decreto ministeriale 20 giugno 2011 [566] (con nota di S. DONÀ).

Quadro internazionale e comparato

- J. SCHMITT, J. ONES, *Long-term Hardship in the Labor Market*, CEPR, March 2012 [607] (con nota di A. BARBERA) - OECD, *Employment Outlook 2011* [607] (con nota di A. BARBERA) - ISTAT, *La popolazione straniera residente in Italia*, Roma, 22 settembre 2011 [615] (con nota di A. VALENTI) - UNITED NATIONS, *International migration and development*, Report of the Secretary-General, General Assembly sixty-fifth session, A/65/203, 2 agosto 2010 [615] (con nota di A. VALENTI).

Tirocini

- Nota Inail 23 settembre 2011, n. 6295, *Art. 11 del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito, con modificazioni, in Legge n. 148 del 14 settembre*

2011. *Classificazione tariffaria e regime assicurativo* [575] (con nota di S. TORIELLO).

Ricerche

Il lavoro in tempo di crisi tra riforme legislative ed evoluzione della contrattazione collettiva

Richard Freeman *Nuovi ruoli per i sindacati e per la contrattazione collettiva dopo l'implosione del capitalismo di Wall Street*

Riassunto – *Nuovi ruoli per i sindacati e per la contrattazione collettiva dopo l'implosione del capitalismo di Wall Street* – L'A. trae spunto dall'implosione di Wall Street per esaminare il ruolo che la contrattazione collettiva e le istituzioni rivestono nella ripresa dalla recessione economica. Dell'implosione finanziaria, l'A. esamina le possibili cause e, a tal fine, passa in rassegna le principali crisi finanziarie succedutesi dagli anni Novanta in poi, da quella messicana a quella argentina documentando la complicità di banchieri, finanziari ed alti dirigenti. Successivamente, l'A. descrive l'impatto dei fallimenti finanziari sul mercato del lavoro, soffermandosi, in particolare, sui Paesi avanzati dell'area OECD in cui si è registrato un incremento del tasso di disoccupazione ed un abbassamento dei salari reali, con effetti a lungo termine. L'*excursus* porta l'A. a concludere per la fallacia della fiducia cieca nel mercato e a fare proprio il pensiero espresso da Keynes nel 1938 in occasione della Grande Depressione, ovvero la necessità di una regolamentazione del mercato ad opera della contrattazione collettiva e delle istituzioni. Invero, la contrattazione collettiva riduce la disuguaglianza economica ed innalza il potere d'acquisto della forza lavoro, le istituzioni, fungendo da contrappeso alle forze del capitale, sviluppano ed attuano regole che consentono alla finanza di operare per l'economia reale.

Summary – *New roles for unions and collective bargaining post the implosion of Wall Street capitalism (Article in English)* – Taking as a starting point the implosion of Wall Street, this paper examines the new role that trade unions and collective bargaining might play in encouraging the economic recovery. In so doing, the paper looks into the causes of the current financial downturn, recalling some of the economic crises that took place from the 1990s onwards – e.g. those in Argentina and Mexico – for which bankers, financial experts, and upper management bear major responsibilities. The paper goes on to investigate the impact of the crisis on the labour market. In this connection, the focus is on the OECD countries, that reported an increase in unemployment rates and a

reduction of real wages. Because of the breakdown in the trust of the labour market systems, the author recalls Keynes' proposal put forward in 1938 during the Great Depression, namely the need to regulate the labour market through collective bargaining and relevant institutions. The premise behind the reasoning is that collective bargaining helps to reduce economic inequalities, and to increase the purchasing power of the workforce. For their part, institutions devise rules to allow market operators to work for the real economy and counterbalance the relevance of capitals in the labour markets.

Vera Glassner, Maarten Keune, Paul Marginson *La contrattazione collettiva in tempo di crisi*

Riassunto – *La contrattazione collettiva in tempo di crisi* – L'articolo analizza il ruolo svolto dalla contrattazione collettiva durante la fase di recessione economica. Sulla base di una serie di ricerche empiriche, gli autori analizzano in modo sistematico le misure contrattuali finalizzate a rispondere alle sfide della crisi economica e finanziaria. Tra queste figurano il rafforzamento delle competenze attraverso la formazione in azienda, le misure di riduzione dei costi e incremento della flessibilità e gli accordi per l'introduzione e la gestione dei regimi di orario ridotto. La ricerca mostra come la contrattazione collettiva in tempo di crisi, intesa come strumento di governance del mercato del lavoro, abbia contribuito a definire ulteriormente il ruolo dell'occupazione quale elemento di scambio negoziale da contrapporre a competitività, flessibilità e riduzione dei costi del lavoro. Se da un lato emerge il carattere integrativo degli accordi anticrisi, dall'altro gli autori sottolineano la tendenza degli stessi a diventare sempre più simili a puri accordi di concessione, in cui i lavoratori ricevono tutele occupazionali in cambio di concessioni in favore dei datori di lavoro.

Summary – *Collective Bargaining in a Time of Crisis (Article in English)* – The paper explores the role of collective bargaining during the economic recession. Based on a series of empirical research, the authors systematically analyze negotiated responses designed to address the challenges posed by the economic and financial crisis. These include skills development through on-the-job training, measures to reduce costs and to increase flexibility, as well as new provisions regulating short-time work. The research shows that collective bargaining in times of crisis, as a mode of labor market governance, contributed to further defining the role of employment as a focus of substantial trade-offs against competitiveness, flexibility and lower labor costs. The research reveals that while anti-crisis agreements are mainly of an integrative nature, they tend to become increasingly similar to concession agreements, in which workers make concessions in exchange for some forms of employment guarantee.

Thomas Haipeter *Comitati aziendali come agenti contrattuali. Le deroghe e lo sviluppo della codeterminazione nell'industria chimica e metalmeccanica in Germania*

Riassunto – *Comitati aziendali come agenti contrattuali. Le deroghe e lo sviluppo della codeterminazione nell'industria chimica e metalmeccanica in Germania* – Nel presente articolo l'A. si propone di spiegare cosa accade negli stabilimenti quando vengono negoziate le deroghe. L'analisi si fonda sui risultati di un progetto di ricerca terminato nel 2009 avente ad oggetto il nuovo ruolo dei comitati aziendali e delle relazioni industriali a livello di stabilimento, con particolare riferimento alla contrattazione derogatoria. Attraverso l'analisi di dodici casi studio condotti nell'industria chimica e metalmeccanica in Germania, l'A. evidenzia come i negoziati per gli accordi in deroga siano stati una occasione per i comitati aziendali di dimostrare la loro efficacia di azione nel ruolo di agenti contrattuali, sostenendo che la partecipazione alla contrattazione collettiva aziendale abbia rappresentato un fattore di rinnovamento del sindacato. Infine, secondo l'A. l'esperienza positiva degli accordi in deroga suggerisce un possibile sviluppo della contrattazione aziendale oltre i limiti delle deroghe.

Summary – *Works Councils as Actors of Collective Bargaining. Derogations and the Development of Codetermination in the German Chemical and Metalworking Industries (Article in English)* – This paper examines the effects of negotiating derogations at company level. The study is based on the findings of a research project carried out in 2009 on the new role of works councils and derogation at plant level. By investigating 12 case studies in the German chemical and metalworking industry, the paper argues that works councils have proven to play effectively their new role of collective bargaining actor in derogations. Moreover, participation in collective bargaining at a local level appears to be an instrument of union renewal. The paper concludes that the positive experience of derogations would suggest the extension of “plant-oriented collective bargaining” beyond the limits previously set out by collective bargaining.

Antonio Baylos *Crisi del diritto del lavoro o diritto del lavoro in crisi: la riforma del lavoro spagnola del 2012*

Riassunto – *Crisi del diritto del lavoro o diritto del lavoro in crisi: la riforma del lavoro spagnola del 2012* – L'A. affronta con spirito critico il difficile momento che sta attraversando la Spagna, colpita non solo dalla crisi economica, ma anche dalle riforme che essa ha portato con sé, prima fra tutte la riforma del diritto del lavoro, varata dal neo-Governo Rajoy attraverso il ricorso allo strumento normativo di necessità ed urgenza (real decreto-ley n. 3/2012). Devastanti, a parere dell'A., saranno gli effetti di una simile riforma, se non ridimensionata in Parlamento, sul piano del diritto del lavoro tanto collettivo quanto individuale. Dal punto di vista collettivo vengono infatti superate unilateralmente – e secondo l'A. anche incostituzionalmente – le intese raggiunte dalle parti sociali nell'*Acuerdo para el empleo y la negociación colectiva* (AENC), firmato solo due settimane prima della promulgazione del decreto legge

di riforma. L'A. commenta come tutto ciò rappresenti lo svilimento delle relazioni industriali, che si ripercuote anche nel settore pubblico, al centro di ciò che viene definito un processo inesorabile di deregolamentazione e distruzione dei principi costituzionali alla base di una democrazia. Sul piano individuale, prosegue l'A., la riforma infierisce nuovamente sui licenziamenti, già oggetto di modifiche ad opera della precedente legge di riforma (ley n. 35/2010) che ne aveva esteso notevolmente i confini di legittimità. Licenziamenti ancor più semplici ed economici, come delineati nel testo del nuovo decreto, vengono individuati dal Governo legislatore come la leva per combattere la disoccupazione imperante in Spagna e creare nuovi posti di lavoro. Non ci si rende conto, però, che in tal modo il licenziamento diviene una misura di gestione ordinaria delle imprese, non invece l'*extrema ratio* rispetto alle molteplici possibili misure per il mantenimento dell'occupazione. L'A. conclude riflettendo sull'importanza che possono rivestire le opinioni espresse – oggi sotto le forme più disparate – da professori, studiosi e cultori del diritto del lavoro, in quanto idonee ad incidere sull'opinione pubblica e, talvolta, anche ad indirizzare il dibattito politico.

Summary – *Is Labour Law in Crisis? The 2012 Labour Law Reform in Spain (Article in Spanish)* – This paper examines the case of Spain, providing a critical analysis of the effects of the economic crisis and the labour law reform (Royal-Decree Law 3/2012 of 10 February 2012) with the latter that was regarded as an urgent matter by the newly elected Rayos' government. In the author's view, if the Parliament passes the reform, there will be serious consequences on both individual and collective labour law. In collective terms, the provision can be seen as unconstitutional as moving away from the labour agreements concluded two weeks before the entry into force of Royal-Decree law 3/2012. This situation certainly downplays the role of industrial relations, with an impact also in the Public Sector, where a process of deregulation questioning the principles laid down in the Constitution is currently taking place. With regard to individual workers, the reform reduces the protection of workers with regard to dismissals, the regulation of which was profoundly amended by the previous legislative measures (Law No. 35/2010), as the scope of unfair dismissals was widened. As a result, instead of reducing unemployment, which is rampant in Spain, it is now easier and less costly to make workers redundant. The author argues that there seems to be a lack of awareness that the dismissal procedures currently in place are used routinely and not as an instrument to face a period of economic recession to maintain employment. In conclusion, the author reflects on the importance of academics and labour law experts, as they might put forward ideas that influence the public opinions and, in some cases, the political debate.

Michele Faioli *Pre-occupazione e in-occupazione giovanile. Risposte del diritto "riflessivo" al mercato del lavoro*

Riassunto – *Pre-occupazione e in-occupazione giovanile. Risposte del diritto "riflessivo" al mercato del lavoro* – L'avanzamento del mercato del lavoro si prospetta, percorrendo una prima direzione, in termini di tendenza del mercato a erodere (disapplicare) le tutele derivanti dal diritto del lavoro e, nel processo

inverso, mediante l'andamento del diritto verso il mercato del lavoro, nella misura in cui la norma riesce a estendere l'applicazione di tutele. Si studia, in questa seconda linea, l'approccio normativo alle riforme del mercato del lavoro in una prospettiva europea e comparata. Tale approccio (nelle versioni neo-formalista, neo-funzionalista e di diritto "riflessivo") ha un riscontro nelle riforme introdotte nel sistema italiano e in quelle promosse a livello europeo. Sono analizzate anche le proposte di riforma che alcuni studiosi considerano utili per modificare l'attuale assetto delle tutele giuslavoristiche. Tali proposte sono esaminate nell'ambito di una linea teorica che muove da un punto di partenza (il "lavoro dignitoso", nozione ILO) per giungere a un punto di arrivo (*flexicurity* o sicurezza sociale "dinamica" secondo la visione europea).

Summary – *“Reflexive” Labor Law against Youth Inoccupation (Article in Italian)* – The core idea of this essay is that strengthening social security system is key to making the duality of labor law, as it reflects the tension between law and markets, a positive force for reconciling demands for modernization with demands for decent work. This essay sets the stage for a larger-scale comparative project on the duality of labor law which arises from the functioning of labor law in relation to the application of the principle of decency at work. The larger project will consider reforms in the Italian labor law in comparison with the current European developments in the fields of the modernization of labor law and the so called ‘flexicurity’.

Lilli Casano *Giovani e lavoro: i “profili incompiuti” della riforma francese degli stage*

Riassunto – *Giovani e lavoro: i “profili incompiuti” della riforma francese degli stage* – Il contributo prende le mosse dal dibattito attualmente in corso sulla regolazione degli stage in Francia, per fare emergere i profili controversi dei recenti tentativi di riforma dell'istituto ed offrire spunti di riflessione utili anche per il contesto italiano. La loi n. 2011-893 ha riportato all'attualità in Francia il tema dei tirocini formativi in azienda: secondo i primi commentatori, tuttavia, l'intervento legislativo non è riuscito a ridurre l'ambiguità dell'istituto, caratterizzato da incertezze e incompletezza. L'azione del legislatore francese si è articolata su due versanti, la lotta all'utilizzo abusivo dell'istituto e la definizione di uno statuto specifico di tutela dello stagista, ma mentre sul primo aspetto sembrano essersi compiuti dei passi avanti, sul secondo la normativa rimane lacunosa ed eccessivamente influenzata da tecniche di regolazione tipiche del lavoro subordinato, in particolare temporaneo. I punti più controversi della disciplina francese riguardano la previsione di una gratifica monetaria per lo stagista e di una serie di diritti (dall'accesso alle attività sociali e culturali dell'impresa, al computo del periodo di stage, in caso di assunzione, nel calcolo del periodo di prova e dei diritti legati all'anzianità) che, se condivisibili nelle intenzioni, rischiano di snaturare l'essenza dello stage. La letteratura francese sull'argomento, rapidamente richiamata nel contributo, suggerisce il rischio di assimilazione degli stage ad una forma di lavoro sottoretribuito e sub-garantito, che rischierebbe di mettere in ombra la specificità dell'istituto, cioè il suo contenuto formativo. L'A. propone, dunque, una più attenta riflessione sulle

misure che possono contribuire a definire lo stage partendo dalla sua specificità, cioè il suo configurarsi come momento di apprendimento di competenze professionali in situazioni di compito. Appare quindi necessario individuare il posto degli stage nel panorama francese dei dispositivi di inserimento occupazionale dei giovani, in modo da comprenderne la funzione specifica. Solo l'individuazione delle finalità dell'istituto, e non una definizione della sua essenza in astratto o per assimilazione alla figura del lavoratore, consentirebbe l'adozione di profili regolatori specifici, in grado di ridurre l'ambiguità. Il contributo si conclude con alcuni spunti di riflessione sull'esperienza italiana, anch'essa caratterizzata da recenti tentativi di ridefinizione del quadro normativo in direzione di un rafforzamento della tutela dei giovani stagisti contro l'utilizzo abusivo dell'istituto.

Summary – *Youth and Employment in France: Some Controversial Issues of the Reform on Training (Article in Italian)* – This paper builds on the current debate concerning the regulation of training schemes in France, with a view to identifying the most controversial points of the recent reform, thus providing some useful insights for the analysis of the Italian case. French Law No. 2011-893 has once again brought to the fore the issue of in-house training. According to early commentators, the reform has failed to reduce the ambiguity of training schemes, with relevant legislation that remains unclear and incomplete. The new provision developed in two directions: on the one hand, it aims at preventing the misuse of training arrangements, whereas on the other it is intended to establish a special set of rules safeguarding trainees. While some progress has been made with regard to the first aspect, the rules governing training appear to be incomplete and somehow overlapping the legislation regulating traditional contractual arrangements in temporary employment. The most controversial points of the French legislation relate to the provision of an allowance for interns and to certain rights – access to company's social and cultural activities, inclusion of the internship period in the calculation of the probationary period and for the purposes of seniority – that, although welcomed in principle, are likely to distort the very nature of training. The paper goes on to examine national literature on the subject, which highlights the risk of considering internship as a form of underpaid and under-protected employment overshadowing the training content of this instrument. The paper therefore argues for a more careful analysis on the measures that could contribute to better defining training on the basis of its specific function, that is the acquisition of occupational skills in a working environment. It seems therefore necessary to include internship schemes among the tools aimed at helping youth enter the labour market. Only a clear analysis of the purpose of internship, rather than an abstract definition of its nature, which is often seen as a mere employment relationship, would make it possible to devise a specific regulation that can reduce its levels of ambiguity. The paper concludes with an overview of the Italian case, where attempts have been made to reform the regulatory framework towards higher degrees of protection for trainees against the misuse of these contractual schemes.

Michele Tiraboschi *La disoccupazione giovanile in tempo di crisi: un monito all'Europa (continentale) per rifondare il diritto del lavoro?*

Riassunto – *La disoccupazione giovanile in tempo di crisi: un monito all'Europa (continentale) per rifondare il diritto del lavoro?* – Il dibattito in corso nei Paesi dell'Europa continentale sulla necessità di riformare il diritto del lavoro per ridurre il dualismo fra *insiders* e *outsiders* e ridare prospettive occupazionali ai giovani pare, nella migliore delle ipotesi, condizionato dalla crisi e, nella peggiore, un pretesto. L'eccessiva enfasi sul potere della legge di sconfiggere una disoccupazione giovanile elevata impedisce di cogliere i veri problemi del mercato del lavoro e, con essi, le altre concrete possibilità di azione. I giovani ai tempi della crisi necessitano certo di interventi, ma non nell'unica direzione della flessibilizzazione e della deregolazione. L'A. mette in discussione il "potere taumaturgico" erroneamente attribuito alla legge, costruendo un approccio d'insieme al problema dei giovani, a partire dal sistema di istruzione e transizione dalla scuola al lavoro e dalle relazioni industriali. Come dimostra il confronto comparato, per affrontare concretamente il problema dei giovani nel mercato del lavoro non basta rifondare il diritto del lavoro. L'esistenza di un sistema educativo di qualità, l'implementazione dell'apprendistato, servizi per l'impiego e placement universitario/scolastico efficienti, un sistema di relazioni industriali cooperativo e l'esistenza di meccanismi di fissazione del salario flessibili sono le carte vincenti da giocare per i giovani, non solo in tempo di crisi.

Summary – *Youth Unemployment in Recessionary Times: a Caveat to (Continental) Europe to Reconstruct its Labour Law (Article in Italian)* – The current debate taking place in continental Europe on the need to reform labour law to reduce the duality between labour market insiders and outsiders, thus giving new employment opportunities to young people seems to be, at its best, a consequence of the crisis, or at its worst, an excuse. The considerable emphasis placed on the power of legislation to reduce youth unemployment prevents real labour market problems from being clearly identified, thus reducing the scope to adopt more effective measures. Action is certainly required to help young people during the current crisis, yet interventions should not be exclusively directed towards increased flexibility and deregulation. This paper questions the "thaumaturgic power" wrongly attributed to legislative interventions and put forward a more holistic approach to solve the problem of youth employment, by focusing on the education systems, school-to-work transition and industrial relations. As a comparative analysis demonstrates, in order to effectively tackle the issue of youth employment, it is not enough to reform labour law. High quality education systems, apprenticeship schemes, efficient placement and employment services, cooperative industrial relations and flexible wage determination mechanisms are the key to success when it comes to youth employment, not only in times of recession.

Interventi

Armando Tursi *L'articolo 19 dello Statuto, oggi*

Riassunto – *L'articolo 19 dello Statuto, oggi* – Come norma *promozionale*, l'art. 19 ha senso solo se i diritti sindacali in azienda vengono attribuiti a soggetti che già non li abbiano conquistati contrattualmente. Tuttavia, a seguito della manipolazione referendaria del 1995, l'art. 19 ha cessato di essere una norma promozionale, ed è diventata una norma incostituzionale, inutile e dannosa. Incostituzionale, per la irragionevole esclusione di sindacati pur maggioritari tra i lavoratori, ma non firmatari di contratti collettivi applicati in azienda; inutile, perché assume come presupposto quello che ne era l'obiettivo: la conquista del *reciproco riconoscimento* tramite la contrattazione; dannosa, per aver costretto giurisprudenza e dottrina a creare artificiose distinzioni morfologiche e strutturali all'interno della contrattazione collettiva. La vicenda Fiat ha fatto da detonatore di un problema che covava sotto la cenere, evidenziando tutte le criticità dell'attuale testo dell'art. 19. Poiché è difficile immaginare un *revirement* della giurisprudenza costituzionale, né sembrano possibili aggiustamenti interpretativi della norma, la parola spetta adesso al legislatore.

Summary – *Article 19 of the Worker's Statute in the Current Italian Legal System (Article in Italian)* – This paper sets its sights on Article 19 of the Workers' Statute, arguing that it should apply particularly to employees whose trade union rights are not safeguarded by their employment contracts. However, following the referendum that took place in 1995, Article 19 of the Workers' Statute was no longer considered as a provision that promotes the rights of the workers, and its unconstitutional nature now risks being detrimental to them. One of the reasons for this state of play is that larger trade unions – who did not sign the relevant company-level agreements – were not considered at the time of consultation. In addition, the assumption that collective bargaining might represent an instrument to mutually recognize the role of the parties involved in negotiations is no longer a point of departure, but rather the main goal. Finally, the new legislative framework has obliged both case law and legal scholars to draw a number of distinctions with regard to the institutions of collective bargaining. In this connection, the case of FIAT has brought out major shortcomings of Article 19. It is now up to the legislator to provide a reading on a case by case basis, also taking account of the current difficulty in making amendments to the provision.

Relazioni industriali e risorse umane

Paolo Tomassetti, Barbara Winkler *Il ruolo delle parti sociali nella fase ascendente del diritto dell'Unione europea*

Riassunto – *Il ruolo delle parti sociali nella fase ascendente del diritto dell'Unione europea* – Attraverso l'analisi di un caso studio, gli AA. mettono in evidenza la opportunità per le parti sociali a livello nazionale di guardare con favore allo sviluppo del dialogo sociale europeo, in quanto strumento privilegiato che consente loro di partecipare in modo diretto alla fase ascendente del diritto dell'Unione europea e di concorrere alla formazione della politica sociale europea. L'analisi si concentra sul dialogo sociale europeo nel settore ferroviario e, in particolare, sul processo che ha condotto alla emanazione della direttiva 2005/47/CE recante l'accordo CER-ETF, concernente taluni aspetti dell'orario di lavoro dei lavoratori mobili delle ferrovie addetti a servizi di interoperabilità transfrontaliera, soffermandosi sulle cause del tardivo recepimento della direttiva in Italia. Il caso italiano, a dimostrazione della tesi sostenuta dagli Autori, mostra come le parti sociali nazionali avrebbero potuto intervenire preventivamente, attraverso le procedure di dialogo sociale europeo, sui contenuti dell'accordo trasposto nella direttiva 2005/47/CE anziché ostacolarne il recepimento.

Summary – *The Role of Social Partners and the Development of EU Law (Article in Italian)* – Drawing on a case study, this paper points out how social partners at national level welcome European social dialogue, as a means for contributing to the development of EU Law and promote a European social policy. The analysis sets its sights on European social dialogue in the railway sector, more specifically to the run-up to adoption of Directive 2005/47/CE which includes the CER-ETF agreement dealing with working time of mobile workers engaged in interoperable cross-border services. In this sense, the late transposition of the Directive into Italian law is considered. The Italian case upholds the arguments put forward by a number of authors that social partners at a national level should have taken early action rather than hampering its transposition, particularly with regard to the contents of the Directive.